

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

L'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972 N.1 ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di circoscrizioni comunali.

Con il disegno di legge regionale si intende, quindi, disciplinare l'esercizio di tali funzioni da parte della Regione.

All'uopo è necessario, innanzitutto, procedere ad una individuazione, la più esatta e completa possibile, delle funzioni trasferite.

Com'è noto, l'art. 17 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 nel disporre che "la circoscrizione delle province e dei comuni è regolata per legge" poneva un principio di "riserva di legge".

Lo stesso articolo però faceva "salvo quanto disposto al titolo II" ove agli artt. 30 e segg. erano previste alcune modifiche alle circoscrizioni comunali che potevano essere disposte con "provvedimento amministrativo".

Più precisamente:

- 1) l'art. 30 prevedeva la riunione o l'aggregazione obbligatoria, nonché la riunione volontaria di comuni;
- 2) l'art. 31 prevedeva l'ampliamento del territorio di un comune mediante l'incorporazione totale o parziale del territorio di comuni contermini;
- 3) l'art. 33 prevedeva:
 - a) la costituzione in comune autonomo della borgata o frazione separata dal capoluogo del comune cui appartiene;
 - b) la costituzione in comune autonomo del capoluogo separato dalle frazioni.

REGIONE PUGLIA

4) l'art. 34 prevedeva il distacco di una frazione dal comune cui appartiene e la sua aggregazione ad altro comune contermini;

5) l'art. 32 prevedeva infine la determinazione e la rettifica dei confini di comuni contermini.

L'articolo unico della legge 15.2.1953 n° 71 prevedeva la ricostituzione dei comuni soppressi dopo il 28.10.1922.

Tutte le predette variazioni alle circoscrizioni dei comuni venivano disposte con decreto del Capo dello Stato.

Il T.U. 1934 n. 383 prevedeva inoltre compiti amministrativi in materia di:

1) denominazione dei comuni, frazioni e borgate (art. 266);

2) determinazioni delle sedi municipali (Art. 266)

3) ricorsi per contestazioni di confini fra comuni (art. 267);

4) sistemazione dei rapporti fra comuni a seguito di variazioni della propria circoscrizione (art. 36 primo comma);

5) autorizzazione ai comuni riuniti o aggregati a tenere separate le rendite patrimoniali e le passività nonché le spese per pubblici servizi (art. 36 secondo comma)

6) fusione delle rendite patrimoniali e delle spese di comuni riuniti o aggregati (art. 37)

Individuate così tutte le funzioni amministrative occorre, come già detto, stabilire quali di esse possano essere esercitate dalla Regione.

E' da rilevare, in proposito, che l'art 133 della Costituzione al 2° comma, prevede che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".

La norma in parola pone, quindi, un nuovo principio di "riserva di legge" attribuendo questa volta alla "legge regionale" la facoltà di istituire nuovi comuni, di modificarne la circoscrizione e di determinarne il "nome". Con l'attribuzione alle Regioni delle funzioni statali in materia di "cir"

REGIONE PUGLIA

circoscrizioni comunali" e con la conseguente acquisizione da parte delle Regioni della facoltà di legiferare in questa materia, la succitata norma costituzionale ha piena applicazione e quindi la istituzione di un nuovo comune, la modifica della circoscrizione di due o più comuni o la determinazione del "nome" può essere disposta soltanto con legge regionale.

Ne consegue che non possono trovare applicazione quelle norme suindicate (artt. 30-31-33-34- parte art. 266- articolo unico L. 15.2.1953 n. 71) che prevedevano la facoltà di disporre modifiche alle circoscrizioni comunali ovvero la determinazione del "nome" del comune con "provvedimento amministrativo" in quanto le norme stesse sono chiaramente in contrasto con l'art. 133 della Costituzione.

In questa materia la Regione non ha competenza amministrativa.

Diverso è il discorso per quanto riguarda le altre funzioni amministrative sopra descritte.

Esse non comportano alcuna modifica territoriale del comune ovvero nessuna modifica dei suoi elementi costitutivi quindi il principio di riserva di legge posto dall'art. 133 della Costituzione è per esse ininfluenza. Ne consegue che la Regione può esercitare a mezzo dei suoi organi le funzioni previste dall'art. 32,36,37,266 (esclusa la denominazione dei comuni) e 267 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383.

Individuate così le funzioni amministrative e legislative spettanti alla Regione, il presente disegno di legge mira a disciplinare l'esercizio delle stesse, determinando l'organo regionale competente e le norme "procedurali" applicabili.

Il titolo I (artt. 1-3) tratta delle disposizioni generali distinguendo la competenza della Regione in legislativa ed amministrativa.

Il titolo II (artt. 4-8) tratta in particolare della competenza legislativa della Regione in materia di istituzione di nuovi comuni e di variazioni delle circoscrizioni e denominazioni comunali.

Il titolo III (artt. 9-12) tratta delle norme procedurali relative alla

REGIONE PUGLIA


competenza legislativa prevedendo il referendum popolare a carattere consultivo.

Il titolo IV (Artt. 13-16) tratta della competenza amministrativa della Regione con riferimento a quelle funzioni previste dal T.U. 1934 n.383.

Il titolo V (artt. 17-45) tratta infine della disciplina della consultazione popolare, dagli adempimenti preparatori alla proclamazione dei risultati.

L'ASSESSORE

(Prof. Leonardo B. Aprile)



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

DISEGNO DI LEGGE

IN MATERIA DI

CIRCOSCRIZIONI

COMUNALI

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Competenza legislativa
- Art. 3 - Competenza amministrativa

TITOLO III - Norme Procedurali

- Art. 9 - Iniziativa legislativa
- Art. 10 - Parere della Provincia
- Art. 11 - Referendum consultivo
- Art. 12 - Esame della Commissione consiliare

TITOLO II - Competenza legislativa

- Art. 4 - Istituzione di nuovi Comuni
- Art. 5 - Fusione tra Comuni
- Art. 6 - Variazioni delle circoscrizioni
- Art. 7 - Variazioni delle denominazioni
- Art. 8 - Rinnovo dei Consigli Comunali

TITOLO IV - Competenza amministrativa

- Art. 13 - Denominazione delle frazioni e borgate e determinazione delle sedi municipali
- Art. 14 - Separazione patrimoniale e rapporti finanziari
- Art. 15 - Determinazione o rettifica dei confini - Ricorsi
- Art. 16 - Altri provvedimenti

TITOLO V - Disciplina della consultazione

- Artt. 17-29 - Adempimenti preparatori
- Artt. 30-35 - Operazioni di voto
- Artt. 36-41 - Spoglio delle schede
- Artt. 42-45 - Proclamazione dei risultati

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

DISEGNO DI LEGGE

IN MATERIA

DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

TITOL I

DISPOSIZIONI

GENERALI

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le funzioni attribuite alla Regione in materia di circoscrizioni comunali sono esercitate nell'osservanza di quanto stabilito dalla presente legge, secondo il disposto dell'art. 117 della Costituzione e del D.P.R. 14-1-1972 n. 1.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 2

COMPETENZA LEGISLATIVA

L'istituzione di nuovi Comuni e le variazioni delle denominazioni e delle circoscrizioni comunali sono regolate mediante legge regionale, ai sensi dell'art. 133 della Costituzione e dell'art. 63 dello Statuto.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 3

COMPETENZA AMMINISTRATIVA

Tutte le altre funzioni esercitate dagli Organi centrali e periferici dello Stato, in materia di circoscrizioni comunali, sono esercitate, nei casi e nei modi previsti dalla presente legge dagli Organi regionali.

REGIONE PUGLIA

ASSESSRATO AGLI ENTI LOCALI

DISEGNO DI LEGGE
IN MATERIA
DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

T I T O L O I I

COMPETENZA

LEGISLATIVA

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 4

ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI

La istituzione di nuovi Comuni ha luogo con legge regionale, sentite le popolazioni interessate.

La fusione di due o più Comuni è disposta previa deliberazione dei rispettivi Consigli comunali.

Le borgate o frazioni di Comuni possono essere costituite in Comuni autonomi quando presentano per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano, dello sviluppo socio-economico propri caratteri di autosufficienza, di individualità e di omogeneità.

La legge regionale che istituisce il nuovo Comune fissa la denominazione dello stesso e la determinazione dei confini.

Qualora a seguito dell'istituzione del nuovo Comune risultasse utile per il Comune d'origine o per quello di nuova istituzione l'esplicazione in forma associata, anche con altri Comuni contermini, di una o più funzioni, con particolare riferimento alle esigenze indicate dall'articolo precedente, la legge regionale istitutiva disporrà l'assegnazione di contributi. Le modalità di tale gestione sono stabilite con delibera del Consiglio regionale, sentiti i Comuni interessati.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 5

FUSIONE TRA COMUNI

La fusione tra Comuni può altresì essere disposta ove uno o più Comuni non risultino idonei ad esplicare le funzioni proprie o quelle delegate dalla Regione, con particolare riferimento alle esigenze di :

- a) razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale, redazione di piani zonali e comunque di interventi di piano;
- b) gestione economica dei servizi;
- c) organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, secondo i programmi regionali e/o comprensoriali;
- d) sufficienza dei mezzi finanziari.

La legge istitutiva fisserà, ove necessario, gli strumenti atti a garantire forme di consultazione diretta o indiretta delle popolazioni dei Comuni di origine e modalità di decentramento dei servizi. La medesima legge istitutiva determinerà l'assegnazione di eventuali contributi, per la riorganizzazione dei servizi a seguito della fusione.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 6

VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI

La legge regionale, al fine di soddisfare le esigenze di razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale, di redazione dei piani zonali e comunque di interventi di piano, nonché di organizzazione e distribuzione dei servizi secondo i programmi regionali e/o comprensoriali, può disporre che una parte del territorio o uno o più nuclei abitati siano distaccati dai Comuni cui appartengono ed aggregati ad altri contermini.

Qualora nel Comune di origine vengano meno le condizioni di razionalizzazione economica dei servizi e di sufficienza dei mezzi finanziari, la legge di variazione determinerà l'assegnazione di contributi per l'esecuzione, in forma associata, anche con altri Comuni contermini, di una o più funzioni.

Le modalità di tale gestione saranno stabilite con delibera del Consiglio regionale sentiti i Comuni interessati.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 7

VARIAZIONE DELLE DENOMINAZIONI

Ove ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche la legge regionale può disporre la variazione delle denominazioni e dei simboli distintivi dei Comuni.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 8

RINNOVO DEI CONSIGLI COMUNALI

Dopo l'entrata in vigore di leggi regionali di istituzione di nuovi Comuni o di modificazione di circoscrizioni che implicino variazioni del corpo elettorale, sono rinnovati i Consigli comunali interessati nei modi previsti dalle leggi vigenti.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

DISEGNO DI LEGGE
IN MATERIA
DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

TITOLO III

NORME

PROCEDURALI

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 9

INIZIATIVA LEGISLATIVA

L'iniziativa legislativa per la istituzione di nuovi Comuni o per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti è esercitata nelle forme previste dallo Statuto.

Ove non siano legittimati ad esercitare l'iniziativa legislativa a norma dell'art. 54 dello Statuto, i Consigli Comunali interessati all'adozione di una delle misure previste dal comma precedente possono farne richiesta alla Giunta Regionale, con delibera a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuno di essi, al fine della presentazione della proposta di legge da parte della Giunta stessa.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 10

PARERE DELLA PROVINCIA

I progetti di legge di istituzione di nuovi Comuni o di variazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, ritualmente presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sono trasmessi entro cinque giorni al Consiglio Provinciale, territorialmente competente, per la formulazione, entro sessanta giorni dalla ricezione, di un parere di merito. Trascorso inutilmente il termine indicato, si prescinde dal parere di cui al precedente comma.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 11

REFERENDUM CONSULTIVO

Immediatamente dopo la presentazione o trascorsi i sessanta giorni di cui al precedente articolo, il Presidente del Consiglio Regionale trasmette il progetto di legge di istituzione di nuovi Comuni o di variazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali al Presidente della Giunta Regionale, che indice entro 90 giorni dalla ricezione il referendum consultivo di cui al 2° comma dell'art. 133 Costituzione e all'art. 63 dello Statuto.

Il referendum è indetto tra gli elettori residenti nei Comuni interessati alla istituzione o alle variazioni previste dal progetto.

Per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, ove la istituzione o la variazione prevista dal progetto concerne solo una parte della popolazione del Comune, il decreto di indizione del referendum determinerà, su conforme parere della competente Commissione consultiva udita il Consiglio comunale interessato, la specifica frazione di elettori chiamata ad esprimere il parere di cui all'art. 63 dello Statuto.

Le modalità di svolgimento, di accertamento, di proclamazione e di pubblicazione dei risultati del referendum sono disciplinate dalla legge regionale sul referendum.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 12

ESAME DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

Il progetto di legge sottoposto al referendum di cui all'articolo precedente è trasmesso, a cura dell'ufficio di presidenza del Consiglio, alla competente Commissione consiliare.

La Commissione, valutate le indicazioni emerse dal referendum, formula eventuali proposte integrative del progetto in ordine alla salvaguardia delle esigenze di cui agli artt. 4, V comma, 5, I comma e 6, II comma della presente legge.

Sul progetto di legge, eventualmente integrato, il Consiglio regionale delibera nei modi previsti dall'art. 36 dello Statuto.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

DISEGNO DI LEGGE
IN MATERIA
DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

T I T O L O I V

COMPETENZA

AMMINISTRATIVA

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 13

DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI E BORGATE E DETERMINAZIONE DELLE SEDI MUNICIPALI

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, determina le denominazioni delle frazioni e delle borgate e le sedi municipali a norma dell'art. 266 del T.U. 3-3-1934 n. 383.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 14

SEPARAZIONE PATRIMONIALE E RAPPORTI FINANZIARI

La Giunta Regionale provvede :

- a) alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività nel caso di variazioni circoscrizionali e alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese tra Comuni riuniti od aggregati a norma dell'art. 36 del T.U. 3-3-1934 n. 383;
- b) alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle passività e di spese delle frazioni nei confronti dei Comuni cui appartengono ai sensi dell'art. 37 del T.U. 3-3-1934 n. 383.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 15

DETERMINAZIONE O RETTIFICA DEI CONFINI - RICORSI

Il Presidente della Giunta Regionale determina o rettifica i confini fra due o più Comuni a norma degli artt. 32 e 35 del T.U. 3-3-1934 n. 383.

Il Presidente della Giunta Regionale, altresì, decide i ricorsi per contestazioni di confini ai sensi dell'art. 267 del T.U. 3-3-1934 n. 383.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 16

ALTRI PROVVEDIMENTI

La Giunta Regionale adotta gli altri provvedimenti di competenza della Regione in materia di circoscrizioni comunali che non siano attribuiti dalla presente legge ad altri organi regionali.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

DISEGNO DI LEGGE

IN MATERIA

DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

T I T O L O V

DISCIPLINA DELLA

CONSULTAZIONE

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

ADEMPIMENTI PREPARATORI

Art. 17

Esaurite le formalità di cui al titolo III, la data della consultazione viene fissata dal Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi almeno trenta giorni prima della data stessa.

Lo stesso decreto indica la formula che deve essere posta in votazione.

La formula è preventivamente approvata dalla Giunta su proposta dell'Assessore Regionale preposto agli Enti Locali.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 18

I sindaci dei comuni nei quali ha luogo la consultazione popolare ne danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni e frazioni interessate, almeno 15 giorni prima della data fissata per la votazione.

Il manifesto deve contenere :

- 1) l'oggetto della consultazione popolare e la formula che viene posta in votazione;
- 2) la data e l'ora dell'inizio della chiusura della votazione;
- 3) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali con la rispettiva circoscrizione territoriale.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 19

La votazione ha luogo in tutti i comuni e frazioni interessati nel medesimo giorno e nelle stesse ore fissate nel manifesto di cui al precedente art. 18.

Le liste elettorali devono rimanere esposte nell'Ufficio comunale, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per almeno quindici giorni prima di ogni votazione.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 20

La consultazione ha luogo con voto libero e segreto degli elettori iscritti nelle liste del comune o dei comuni interessati, o come nelle liste sezionali delle frazioni.

Devono venire costituite, con la procedura prevista dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sezioni separate nelle frazioni o borgate o località direttamente interessate e quando la Giunta Regionale lo ritenga agli effetti della consultazione popolare.

Ciascuna Commissione elettorale è formata da un presidente e da due membri che fungono da scrutatori.

Essi vengono nominati su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, dal Presidente della Corte d'Appello con sede nel capoluogo di Regione, che provvede altresì alla designazione di un funzionario di cancelleria quale segretario della Commissione.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 21

La consultazione non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori; la maggioranza si calcola in base ai voti validamente espressi.

Il Consiglio Regionale può, ove lo ritenga necessario, deliberare a maggioranza assoluta la rinnovazione della consultazione.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 22

Ciascun partito che abbia rappresentanza nel Consiglio Regionale e ciascun gruppo costituito da almeno duecento elettori dei comuni o frazioni di comuni interessati possono delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e di scrutinio.

I nominativi di questi rappresentanti devono essere comunicati alla Commissione elettorale distintamente per ciascuna sezione, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 23

All'atto della votazione ciascuna sezione deve essere fornita, in duplice copia, della lista elettorale di sezione, contenente l'elenco in ordine alfabetico, distintamente per maschi e femmine, di tutti gli elettori aventi diritto al voto nella sezione stessa con l'indicazione del cognome, nome e paternità.

A fianco di ciascun elenco deve essere riservata una apposita colonna in bianco destinata alla firma di uno degli scrutatori a conferma dell'avvenuta votazione.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 24

Il diritto di voto viene esercitato soltanto nella sezione elettorale nella cui lista l'elettore risulta iscritto.

Gli elettori che esercitano funzioni in seno alle Commissioni elettorali per la consultazione popolare, come pure i rappresentanti di cui all'art.22 sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, quand'anche essi siano iscritti nelle liste di un'altra sezione del medesimo comune.

Quando la consultazione popolare è limitata ad una frazione o porzione di territorio, i membri delle Commissioni elettorali e rappresentanti di cui all'art.22 sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni soltanto quando gli stessi risultino iscritti nelle liste elettorali delle sezioni costituite nella frazione chiamata a votare.

I nomi degli elettori ammessi a votare nella sezione ai sensi dei commi precedenti vengono elencati in una lista aggiuntiva da allegarsi alla lista elettorale della rispettiva sezione.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 25

Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono sempre trovarsi presenti almeno due membri della Commissione elettorale per la consultazione popolare, tra cui il presidente o il Vicepresidente.

La vice presidenza è assunta dallo scrutatore più anziano il quale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 26

I rappresentanti di cui all'art. 22 assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio ed hanno diritto di fare tutte le osservazioni che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse e sulla proclamazione dei risultati della votazione; su tali osservazioni il Presidente della commissione elettorale, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente dandone atto nel verbale.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 27

Le schede di votazione e tutti gli altri moduli occorrenti per la consultazione popolare devono essere conformi ai tipi predisposti dalla Giunta Regionale, variandone, secondo i casi, le dimensioni.

All'esterno esse devono recare l'intestazione "Regione Puglia" e nella parte interna, nello spazio appositamente riservato, riprodurre, stampa e stampigliatura, la formula che viene posta in votazione, e a margine o in calce a tale formula riportare a caratteri rilevanti i monosillabi "Si" e "No" per la espressione del voto.

Qualora la formula contenga più quesiti deve procedersi a votazione per ciascun quesito con schede distinte.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 28

Alla vigilia del giorno fissato per la votazione, il sindaco consegna il pacco contenente il materiale elettorale a ciascun presidente di sezione, rendendolo responsabile della custodia.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 29

La Commissione elettorale per la consultazione popolare s'insedia un'ora prima della votazione.

Il Presidente toglie dal pacco delle schede destinate alla votazione un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista della sezione; su ogni scheda pone la propria firma e vi fa apporre, nell'apposito spazio, il timbro della sezione; depone quindi le schede firmate e timbrate nell'urna situata alla sua sinistra, riservandole per la votazione; provvede, infine, a sigillare l'urna elettorale vuota situata alla sua destra e destinata a ricevere le schede votate.

Ultimate queste operazioni, il Presidente dichiara aperta la votazione.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

OPERAZIONI DI VOTO

Art. 30

Il Presidente disciplina l'accesso dei votanti al seggio in modo che le operazioni si svolgano in massimo ordine e sia comunque garantita la segretezza del voto.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 31

L'elettore, entrato nel locale della votazione, comprova la propria identità personale presentando un documento di identità o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri del seggio o di altro elettore della sezione noto alla Commissione elettorale; quindi, ricevuta in consegna dal Presidente la scheda per la votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale, per l'espressione del voto.

La Commissione elettorale non ammetterà alla votazione l'elettore che rifiuti di entrare nella cabina.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENCI LOCALI

Art. 32

L'elettore di cui sia stata constatata l'incapacità di esprimere da solo il proprio voto può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia che sia iscritta nelle liste elettorali della stessa sezione.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 33

L'espressione del voto si manifesta tracciando un segno a fianco o sul monosillabo "Si" qualora l'elettore approvi la formula o il quesito posto in votazione, oppure tracciando lo stesso segno a fianco o sul monosillabo "No" qualora l'elettore non approvi la formula o il quesito posto in votazione.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI.

Art. 34

Espresso il voto, l'elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina riconsegnando scheda e matita copiativa al Presidente della Commissione elettorale, il quale depone la scheda votata nella apposita urna sigillata situata alla sua destra.

Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatazione dell'avvenuto esercizio del voto da parte dell'elettore, appone la propria firma sulle due copie delle liste elettorali in possesso del seggio nell'apposito spazio riservato a fianco del nominativo dell'elettore.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 35

Le operazioni di voto si devono svolgere ininterrottamente.

All'ora stabilita per la chiusura il Presidente ammette al voto ancora e soltanto gli elettori che già si trovano nei locali del seggio, dopodichè dichiara chiusa la votazione ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

SPOGLIO DELLE SCHEDE

Art. 36

Dopo aver fatto constatare la integrità dei sigilli apposti all'urna contenente le schede votate, il Presidente procede all'apertura dell'urna stessa ed allo spoglio delle schede, assistito dagli altri membri del seggio elettorale.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 37

Il Presidente annuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda.

Il segretario ed uno dei membri della Commissione elettorale, ciascuno per proprio conto e su fogli separati, annotano i risultati numerici riscontrati, distintamente per:

Voti affermativi;

Voti negativi;*

Schede nulle;

Schede bianche.

Sui voti contestati decide il Presidente sentito gli altri membri della Commissione elettorale.

I fogli riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, sono controfirmati dal Presidente e dagli altri membri della Commissione elettorale.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 38

Sono nulle le schede recanti segni di riconoscimento o risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo da rendere comunque identificabile l'elettore.

Nei casi dubbi, sulla validità o meno della scheda, decide il Presidente sentiti gli altri membri della Commissione elettorale.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 39

Le schede spogliate devono essere raggruppate e racchiuse in plichi distinti come segue :

- a) schede con voto affermativo;
- b) schede con voto negativo;
- c) schede nulle;
- d) schede bianche.

Sull'esterno di ogni plico deve essere riportato il numero e il tipo delle schede contenute.

Il numero globale delle schede, comprese quelle nulle e bianche, deve corrispondere, dopo lo spoglio, al numero complessivo dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione, completate dalla lista aggiuntiva di cui all'ultimo comma del precedente art. 24, controfirmate da uno degli scrutatori.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 40

Sulle operazioni di votazione deve essere redatto, a cura del segretario del seggio, un verbale in duplice esemplare contenente i seguenti dati essenziali :

- orario d'inizio e di chiusura delle operazioni nelle loro diverse fasi (operazioni preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati);

- composizione del seggio elettorale, compresi i rappresentanti di cui all'art. 22.

- particolari di rilievo sulle operazioni (incidenti e contestazione e relative decisioni adottate).

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal Presidente e dagli altri membri della Commissione elettorale.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 41

Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale di votazione il Presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

1° plico

- copia del verbale delle operazioni di votazione;
- schede votate comprese quelle bianche e nulle;
- copia dei fogli di scrutinio;
- copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del secondo comma del precedente art. 34.

2° plico

- copia del verbale delle operazioni di votazione;
- copia dei fogli di scrutinio;
- copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del secondo comma del precedente art. 34.

I plichi devono essere chiusi con sigilli controfirmati dal Presidente e dagli altri membri della Commissione elettorale.

Il primo plico deve essere recapitato dal Presidente della Commissione o da un suo delegato, entro 24 ore dalla chiusura

o/o

REGIONE PUGLIA

della votazione, alla Presidenza della Giunta regionale.

Il secondo plico deve essere recapitato, entro lo stesso termine, per essere conservato in archivio, al comune interessato, e, in caso di più comuni interessati, a quello avente maggiore popolazione.

Nei comuni o frazioni ove esistono più sezioni elettorali il primo plico deve essere consegnato al Presidente della prima sezione il quale ne dispone il recapito alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente ai plichi di tutte le sezioni del comune o della frazione.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 42

Il risultato della consultazione popolare viene proclamato dal Presidente della Commissione elettorale e quello complessivo, quando esistono più sezioni, dal Presidente della prima sezione, e viene partecipato al sindaco del comune per la pubblicazione nello albo comunale.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 43

-Eventuali reclami sullo svolgimento della consultazione sono decisi dal Consiglio regionale, salvo i rimedi giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti.

Il risultato della votazione con una relazione della Giunta regionale viene sottoposto al Consiglio regionale per il relativo provvedimento di legge.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 44

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme sulle elezioni dei Consigli comunali.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI

Art. 45

Le spese per l'esercizio della presente legge gravano sull'apposito capitolo del bilancio approvato con legge regionale per il corrente esercizio e, analogamente, per i successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino degli Atti Ufficiali della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.